

“Convenzione Bonus tariffa sociale”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno il giorno.....del mese di

TRA

Il Comune di, con sede in, Cap.
 codice fiscale telefono fax
 indirizzo e-mail, rappresentato da,
 in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi, di seguito denominato Comune

E

SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI Piemonte) con sede legale in Torino, Via Sant'Anselmo, 11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Antonio Marchina nato a Torino il 05/10/1951– residente in Torino, corso Brunelleschi 2 C.FISC. MRCNTN51R05L219X munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caf.

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e

successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;
- Che il Caaf Cisl Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;
- Che la società SSP SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SSP SRL, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il Caf non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas

Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino residente nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni bonus tariffa sociale energia elettrica e gas;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto Interministeriale 28/12/2007; per la verifica della composizione del nucleo familiare il Caf può richiedere conferma all'ufficio anagrafe del Comune;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi Caf presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei Caf disponibili ad effettuare il servizio
- abilitare il Caf per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il Caf trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Caf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il Caf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caf dichiara di manlevare il Comune di rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso

Ferme restando le condizioni in premessa, il Caf svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune.

Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione

Per i servizi di cui all'art. 2 (bonus energia elettrica e bonus gas) il Comune si impegna a corrispondere € 3,00 + Iva per ogni pratica trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc.

Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo delle prestazioni effettuate.

Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

Art. 9 – Obblighi del Caf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT 51 V 0853001002 000620100958.

Il Caf si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di della notizia di inadempimento della propria controparte (/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni (periodo -), a condizione che rimanga invariato il contesto normativo nazionale.

Potrà essere data disdetta motivata in qualsiasi momento da entrambe le parti con efficacia trascorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Data ____/____/____

Per il Comune:

Per il Caf:
